

ALLEGATO A

Modifiche del Patto parasociale tra le società pubbliche socie di G.Eco s.r.l.

Al testo del Patto di Sindacato stipulato il 9 maggio 2013 tra Linea Servizi s.r.l., S.A.B.B. S.p.A. e Se.T.Co. s.r.l. sono apportate le seguenti modifiche:

(i) nell'epigrafe del Patto, "*Linea Servizi s.r.l.*" è sostituita da «***Unica Servizi S.p.A. (per brevità, Unica Servizi)***»; "*Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. s.r.l.*" è sostituita da: «***Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding s.r.l. in liquidazione (per brevità, SETCO)***»; "*SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.*" è sostituita da «***Servizi Ambientali Bassa Bergamasca – SABB S.p.A. (per brevità, SABB)***»;

ii) l'epigrafe e le premesse del Patto sono aggiornate con riferimento al nuovo affidamento coordinato e congiunto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ed alla nuova gara di selezione del socio operativo privato di cui alle deliberazioni assunte dai Consigli Comunali degli enti interessati;

iii) nell'art. 1, dopo il richiamo delle premesse, quale parte integrante e sostanziale del patto di sindacato, viene aggiunto il seguente nuovo capoverso:

«Nel caso di assegnazione pro quota, ai singoli Comuni soci di SABB ovvero di SETCO ovvero di Unica Servizi, della partecipazione in G.Eco s.r.l. posseduta da taluna delle anzidette tre società pubbliche, per effetto di scioglimento od operazione societaria equipollente, ai fini del presente Patto, considerato che ai sensi dell'art. 5.2 dello statuto di G.Eco le suddette partecipazioni costituiranno oggetto di comunione, con vincolo di indivisibilità di 10 anni, in funzione della durata dell'affidamento a G.Eco e del successivo iter di liquidazione del socio operativo privato, i Comuni assegnatari pro quota della partecipazione in regime di comunione subentreranno nel presente patto e potranno in essere gli atti iva previsti, ed in particolare dovranno esercitare i diritti, anche particolari, di soci, necessariamente attraverso un rappresentante unitario, nominato ai sensi degli artt. 2468, comma 5, 1105 e 1106 del codice civile, fermo quanto stabilito dal successivo art. 4, secondo capoverso»;

iv) nell'art. 2, il titolo "*Sindacato di voto*" è sostituito con:

«Sindacato di voto e impegni reciproci di condivisione e concertazione»;

v) nell'art. 2, il comma 3 (*“Le parti determineranno il voto da esprimere in assemblea mediante una decisione presa con il voto favorevole di almeno due Parti che comunque, complessivamente, rappresentino la maggioranza delle quote della G.ECO S.R.L. riferibili alle stesse”*) è sostituito con:

«2.3 Le parti si impegnano reciprocamente, in buona fede, a favorire la più ampia condivisione delle scelte da assumere, nonché a concertare, in un’ottica di equa rappresentanza territoriale ed adeguatezza professionale, l’esercizio del potere di nomina e designazione delle cariche sociali, ove previsto in via congiunta, fatto in ogni caso salvo l’esercizio dei diritti particolari che lo statuto di G.ECO S.R.L. riconosce direttamente in capo a ciascuna delle tre anzidette parti pubbliche, nonché fermo quanto oltre specificamente stabilito con riferimento alla figura del direttore generale.

Qualora non si raggiunga l’intesa unanime tra le parti, esperito un ulteriore tentativo di condivisione, le stesse determineranno il voto da esprimere in assemblea mediante una decisione presa con il voto favorevole di almeno due di esse, purché complessivamente rappresentativo di almeno il 60% delle quote pubbliche della G.ECO S.R.L..

Sarà tuttavia sempre necessario il consenso di tutte le parti con riguardo alle decisioni comportanti una diversa ripartizione percentuale delle quote di partecipazione al capitale di G.ECO S.R.L. o l’approvazione di aumenti di capitale onerosi (fatte salve le operazioni sul capitale preordinate all’ingresso del socio industriale aggiudicatario della gara o necessarie per l’attuazione del piano economico finanziario d’affidamento aggregato posto a base di gara), nonché modifiche dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività della società.

Per “parte” si intende ciascuna delle tre anzidette società pubbliche ovvero, nel caso di scioglimento e comunque assegnazione pro quota agli enti locali soci della partecipazione in G.ECO S.R.L. posseduta da una società, l’insieme, congiuntamente considerato, di tali enti locali, quale espressione unitaria del contesto territoriale di riferimento.»;

(vi) nell'art. 2 è aggiunto il seguente sesto comma:

«2.6 In virtù del presente articolo, le Parti si determineranno ad assumere gli atti necessari ovvero a formulare convergenti indicazioni agli amministratori di G.ECO S.R.L. rispettivamente espressi, affinché, in conformità allo statuto, il Consiglio di Amministrazione preveda la figura del Direttore Generale al vertice dell’organigramma operativo aziendale. Ai fini di tale deliberazione, le Parti si confronteranno preventivamente, in modo che i componenti da esse espressi in seno al Consiglio di Amministrazione assumano una posizione condivisa e unitaria

sulla definizione dei poteri del Direttore Generale, fermo il rispetto delle deleghe per statuto riservate all'Amministratore Delegato e delle prerogative dello stesso Consiglio. Le Parti si determineranno ad assumere gli atti necessari, ovvero formuleranno convergenti indicazioni agli amministratori di G.ECO S.R.L. rispettivamente espressi, affinché le modalità di selezione del Direttore Generale si basino su obiettivi criteri di trasparenza, competenza e merito»;

(vii) dopo l'art. 2 (intitolato "Sindacato di voto") è inserito il seguente:

«Art. 2-bis Consulta dei Comuni

2-bis.1 *Al fine di perseguire un più stretto e organico coinvolgimento dei Comuni, soci indiretti o diretti, titolari dei servizi affidati a G.Eco, è istituita la Consulta dei Comuni, quale organismo di consultazione a supporto dell'esercizio delle prerogative e diritti dei soci pubblici di G.Eco e dei componenti dai medesimi espressi nel Consiglio di Amministrazione della società.*

2-bis.2 *La Consulta dei Comuni è formata 16 componenti, nella persona dei Sindaci o degli assessori componenti le relative giunte, in rappresentanza dell'insieme dei Comuni titolari dei servizi affidati e soci, indiretti o diretti, di G.Eco, così suddivisi:*

- 4 componenti espressi dai Comuni, soci indiretti o diretti, dell'ambito territoriale della media e alta Val Seriana e della Val di Scalve, dei quali 1 in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, 2 in rappresentanza dei Comuni sopra i 3.000 e fino a 6.000 abitanti, 1 in rappresentanza dei restanti Comuni;*
- 4 componenti espressi dai Comuni, soci indiretti o diretti, dell'ambito dell'Isola bergamasca, dei quali 1 in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti, 2 in rappresentanza dei Comuni sopra i 6.000 e fino a 11.000 abitanti, 1 in rappresentanza dei restanti Comuni;*
- 8 componenti espressi dai Comuni, soci indiretti o diretti, dell'ambito della Pianura bergamasca, dei quali 5 individuati in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, 3 in rappresentanza dei restanti Comuni.*

2-bis.3 *Con decisione approvata a doppia maggioranza di teste e popolazione residente, i Comuni di ciascun ambito stabiliscono autonomamente le modalità di individuazione dei componenti di propria spettanza, sulla base dei criteri di rappresentatività territoriale e rotazione. Previa intesa all'unanimità, i Comuni di ciascun ambito possono diminuire il numero dei propri rappresentanti nella Consulta (la quale è in ogni caso regolarmente costituita quale che sia il numero di componenti effettivamente nominati).*

2-bis.4 *La durata dei componenti della Consulta coincide con quella dell'organo amministrativo di G.Eco, fermo restando che nel caso di cessazione della carica di sindaco o di assessore, il componente cessato è automaticamente sostituito dal nuovo sindaco o assessore fino*

all'originaria scadenza. Nel caso di temporaneo impedimento, il sindaco o l'assessore componente la Consulta, previa comunicazione scritta, può farsi sostituire da altro componente della medesima giunta.

2-bis.5 All'atto dell'insediamento, la Consulta elegge il presidente e due vicepresidenti, in modo che ciascun ambito sia rappresentato. Sono eletti i candidati che ottengono il voto a maggioranza dei presenti. Le Parti convengono che l'elezione del Presidente debba rispettare il principio di rotazione tra i tre ambiti, in modo che tutti e tre gli ambiti si alternino nell'espressione del Presidente.

2-bis.6 Spetta al Presidente, od in sua vece al vicepresidente più anziano nella carica di sindaco o in subordine di età, provvedere alla convocazione delle riunioni, fissare l'ordine del giorno delle sedute e dirigerne i lavori. Il Presidente convoca la Consulta d'ufficio, su richiesta di un vicepresidente, di almeno due componenti o di uno dei soci pubblici di G.Eco.

2-bis.7 La Consulta si riunisce, di regola, due volte l'anno, per l'esame del complessivo andamento della società, nonché con riferimento alla preventiva informativa in merito alle proposte di cui all'art. 12.6, secondo alinea, dello statuto di G.Eco, in materia di budget annuale, adozione od aggiornamento dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale.

2-bis.8 La Consulta è altresì convocata per la preventiva informativa relativamente alle eventuali proposte di costituzione di società o consorzi, acquisto, cessione o conferimento di aziende, rami d'azienda o partecipazioni in società o consorzi, di cui all'art. 12.6, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo alinea, dello statuto di G.Eco, nonché per la preventiva informativa circa le proposte di deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie indicate nelle lettere d), e) ed f) dell'art. 20.1 dello statuto di G.Eco (e vale dire, rispettivamente: modificazioni dello statuto; decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione).

2-bis.9 Salvo diversa decisione del presidente, d'intesa con i due vicepresidenti, ai lavori della Consulta sono invitati i rappresentanti delle tre società pubbliche, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del C.d.A. di G.Eco di nomina pubblica, nonché, ove reputato necessario, l'Amministratore Delegato di G.Eco e/o il Direttore Generale.

2-bis.10 Per il tramite del suo presidente, la Consulta può formulare eventuali osservazioni scritte dirette ai soci pubblici di G.Eco, eventualmente con la raccomandazione di riportarle alla società ed al Socio industriale.

Le osservazioni sono di regola adottate con il consenso unanime dei componenti la Consulta.

Qualora si proceda a votazione, sono richiesti:

- il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;***
- nonché, all'interno di ogni ambito, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rispettivi Comuni membri.***

Nell'ambito della Pianura bergamasca la maggioranza dovrà comprendere i tre Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2-bis.11 La Consulta si riunisce presso le sedi delle società socie di G.Eco od anche a distanza, in via telematica.

2-bis.12 Le eventuali spese di funzionamento della Consulta sono a carico dei soci pubblici di G.Eco e tra di essi ripartiti in proporzione alle rispettive quote nel capitale sociale di G.Eco.

2-bis.13 Restano ferme ed impregiudicate le prerogative di ciascun Comune di cui al Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, nonché al Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016»

(viii) l'art. 3. (intitolato "Termine iniziale. Durata. Rinnovo automatico"), ove si dispone che: "3.1 Il presente Patto di sindacato produrrà effetti dal giorno dell'atto pubblico di sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento da parte del partner industriale strategico, selezionato all'esito della gara di cui in premessa, ed avrà la durata di cinque anni. 3.2 Alla scadenza del termine di cui sopra, il presente patto si rinnoverà automaticamente per ulteriori cinque anni, salvo disdetta da comunicarsi, anche soltanto da una delle parti, nel termine di un anno prima della scadenza, al domicilio di cui al successivo articolo 5"; è sostituito con il seguente:

«3 Termine iniziale e durata

Il presente Patto di sindacato produrrà effetti dal giorno dell'ingresso nella compagine sociale di G.Eco, quale Socio industriale, dell'aggiudicatario della procedura di gara promossa da S.A.B.B. S.p.A., Se.T.Co. s.r.l. e Unica Servizi S.p.A. per la selezione del socio operativo privato di G.Eco ai fini dell'espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti affidati in via coordinata e congiunta dai Comuni indirettamente soci di G.Eco per il tramite delle predette società, per il periodo compreso tra l'1/1/2026 e il 31/12/2035, salvo proroghe.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 175/2016, la durata del Patto coincide con quella degli affidamenti assentiti dai Comuni e, salvo diversa volontà di ciascuna parte, è in ogni caso prorogata sino all'avvenuta liquidazione del predetto Socio industriale»;

(ix) nell'art. 4 ("Modifiche") è aggiunto il seguente secondo capoverso:

«Nel caso di trasferimento, parziale o totale, anche per effetto di assegnazione ad esito di

procedure di liquidazione societaria, delle quote nel capitale sociale di G.Eco nella titolarità dei soci pubblici aderenti al presente Patto, i soci cedenti avranno l'obbligo di vincolare la validità ed efficacia del trasferimento all'inderogabile impegno dei cessionari a subentrare nel presente Patto e per ciò stesso a sottoscriverlo per adesione. Il consenso dei restanti paciscenti all'adesione dei nuovi soci s'intende fin d'ora concesso, a condizione che il trasferimento avvenga in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto di G.Eco, a favore di enti locali o società controllate da enti locali e in ogni caso non sia finalizzato all'attribuzione del ruolo di socio industriale al cessionario. La clausola di cui al presente capoverso non trova applicazione con riferimento alla quota di minoranza di G.Eco destinata alla cessione al socio industriale privato»;

(x) l'art. 5 ("Comunicazioni"), ove è stabilito che "Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Patto di sindacato dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente notificate al momento dell'effettiva ricezione ai seguenti indirizzi: (a) se destinati a LINEA SERVIZI S.R.L. - via Privata Bernasconi n. 13 - 24039 Sotti il Monte Giovanni XXIII (BG) - All'attenzione del signor Livio Mazzola o legale rappresentante; (b) se destinati a SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a. - via Dalmazia n. 2 - 24047 Treviglio (BG) - All'attenzione del signor Giuseppe D'Acchioli o legale rappresentante; (c) se destinati a SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.R.L. - via Lama n. 1 - 24023 Clusione (BG) - All'attenzione del signor Personeni Stefano o legale rappresentante", è sostituito con:

«5. Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Patto di sindacato dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente notificate mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) ai seguenti indirizzi:

- per Servizi Ambientali Bassa Bergamasca – SABB S.p.A., all'indirizzo p.e.c. sabb@pec.it, all'attenzione dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore;*
- per Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding s.r.l. in liquidazione, all'indirizzo p.e.c. setcosrl@cgn.legalmail.it, all'attenzione del Liquidatore, legale rappresentante pro tempore;*
- per Unica Servizi S.p.A., all'indirizzo p.e.c. info@pec.unicaservizispa.it, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore.*

Le parti potranno concordare alternative modalità di comunicazione, sempre per iscritto, purché idonee a dare prova certa della ricezione, ovvero stabilire che oltre ai messaggi p.e.c. dovrà essere inviata una comunicazione di cortesia mediante posta elettronica ordinaria.

La modifica degli indirizzi p.e.c. ovvero di posta elettronica ordinaria, così come del referente di ciascuna parte, anche in conseguenza dell'assegnazione delle partecipazioni, pro quota,

direttamente in capo agli enti locali soci, dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre parti secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi»